

**Oggetto:** **Determina n. 30 del 13/03/2026 per l'affidamento diretto della fornitura dei cataloghi, CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di operazioni svolte tra società partecipate dal Comune di Lucca pari a €3.223,50 (IVA esclusa), CIG BAD637C7A1.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS**

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**DATO ATTO** della necessità di garantire un'adeguata disponibilità dei volumi del catalogo French Kiss per assicurare un presidio commerciale efficace e un'immagine coordinata del punto vendita con la manifestazione Lucca Comics and

**RITENUTO** di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il catalogo è edito da Lucca Crea S.R.L. società partecipata dal Comune di Lucca;

**ACQUISITA** l'offerta da parte di Lucca Crea S.R.L. consistente in uno sconto sul prezzo di copertina;

**CONSIDERATO** che il RUP ha valutato che lo sconto offerto sul prezzo di copertina risulta congruo e rispondente ai fabbisogni della società;

**RILEVATO** come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**VISTO** il contratto di conto vendita sottoscritto fra le società;

**RITENUTO** di dover procedere alla stesura di un resoconto in merito al conteggio dei cataloghi venduti;

**TENUTO CONTO**

- che l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- la Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

**TENUTO CONTO** Lucca CREA è una società in house del Comune di Lucca; pertanto, tale affidamento è stato condotto ai soli fini della tracciabilità finanziaria;

**VISTO** il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **Di liquidare le** prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta LUCCA CREA S.R.L. P. IVA 01966320465 e C.F. 01966320465 con sede in LUCCA, CORSO GARIBALDI, 53 55100 per un importo imponibile pari a € 3.223,50, oltre Iva come per legge, corrispondente ai volumi venduti;
- di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico LUCCA CREA ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *“mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.